

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 806

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato COLITTO

*Presentata il 23 gennaio 1959*

#### Concessione di mutui ad agricoltori danneggiati da avversità atmosferiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, emanando il suo decreto del 26 agosto 1958, ha pienamente riconosciuto che i comuni in esso indicati, i cui agri sono estesi 150.000 ettari, hanno subito per avversità atmosferiche notevoli danni.

Poiché ora gli Istituti di credito, nonostante l'autorizzazione governativa, non hanno voluto o potuto assecondare il Governo, fa d'uopo che il medesimo provveda con i suoi mezzi a risollevarli i coltivatori dei comuni predetti ridotti, in condizioni davvero fallimentari.

Si potrebbe stanziare per ora la somma di lire 2.000.000.000, che darebbe un primo aiuto. I mutui dovrebbero essere a lunga scadenza per il fatto che si ha motivo di temere che le intemperie realizzatesi da cinque anni possano riprodursi, ed il tasso dovrebbe essere mantenuto in limiti molto ristretti.

Poiché gli agricoltori danneggiati, avendo debiti verso gli Istituti ed Enti, che esercitano il credito agrario, e non potendo soddisfarli, non intendono ottenere altro che qualche aiuto nella loro soddisfazione, il mutuo dovrebbe essere fatto solo agli agricoltori, che alla data del 26 agosto 1958 erano debitori di detti istituti ed enti.

Essi fanno una seconda richiesta.

A norma delle vigenti leggi finanziarie, gli agricoltori di zone danneggiate hanno

il diritto di domandare lo sgravio delle imposte, osservando determinati termini e particolari modalità.

Gli agricoltori dei comuni, indicati nel decreto ministeriale 26 agosto 1958, hanno subito il danno ed avrebbero avuto, quindi, il diritto di chiedere lo sgravio predetto; ma non hanno potuto godere di esso, non avendo osservato le disposizioni innanzi ricordate.

Tale mancata osservanza non può, però, ascrivarsi a loro negligenza, in quanto il danno non era accertabile in quei termini.

Si impone, quindi, una norma legislativa, che conceda per l'avvenire (almeno per un biennio) quello sgravio di imposta erariale, di cui avrebbero senza dubbio quegli agricoltori avuto il diritto di godere in passato. Così lo sgravio futuro servirà in parte a compensarli equamente delle somme pagate e che non avrebbero dovuto pagare. E sarà molto utile ai ripetuti agricoltori, che trovansi nell'assoluta impossibilità di pagare tributi.

Lo sgravio deve riguardare non solo la imposta erariale, ma anche i contributi di bonifica ed i contributi unificati agricoli.

Quanto alle sovraimposte, è opportuno che si autorizzino i comuni nel suddetto decreto ministeriale indicati e le amministrazioni provinciali a prendere analoghi provvedimenti di sgravio.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È stanziata la somma di lire 2.000.000.000 per la concessione di mutui fondiari alle persone indicate nell'articolo seguente.

### ART. 2.

Può chiedere il mutuo in ragione di lire 50.000 per ogni ettaro l'agricoltore, i cui terreni siano siti in tutto od in parte nell'agro dei comuni indicati nel decreto 26 agosto 1958, emanato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro del tesoro, e che in qualsiasi modo dimostri di aver subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi dall'inizio dell'annata agraria 1957-58.

### ART. 3.

Il mutuo avrà la durata di anni dieci ed il mutuatario dovrà corrispondere l'interesse del 3 per cento.

### ART. 4.

Per gli agricoltori, i cui terreni siano siti in tutto od in parte negli agri dei comuni indicati nel decreto ministeriale 26 agosto 1958, e che in qualsiasi modo dimostrino di aver subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dall'inizio dell'annata agraria 1957-58, è disposto lo sgravio dall'imposta erariale e dai contributi unificati agricoli, nonché dai contributi di bonifica, per il biennio successivo alla entrata in vigore della presente legge.

### ART. 5.

Le Amministrazioni dei comuni predetti e le Amministrazioni provinciali interessate sono autorizzate ad effettuare analogo sgravio per le sovrimposte di loro spettanza.

### ART. 6.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.